



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

(C.F. 90048270731)

N.° 13 del Registro Concessioni – Anno 2015

N.° 586 del Repertorio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELL'AUTORITA' PORTUALE

Vista la documentata istanza in data 27.11.2014 ed annessa documentazione di supporto (trasmessi con il foglio n. C&C/GETEC/454 pervenuto il 02.12.2014), integrata e completata con foglio n. C&C/GETEC/46/P pervenuto in data 02.03.2015 dell'ENI Spa, Downstream & Industrial Operations, C.F. 004849660588 nella persona del procuratore,

Vista la precedente licenza n. 12/2011 rilasciata da questa Autorità Portuale;


Vista l'autorizzazione prot. n. 2009-12237 in data 23.04.2009, rilasciata, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 374 dell'8.11.1990, dalla Direzione della Circostrizione Doganale di Taranto;

Visti gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata con la pubblicazione della domanda precitata, ex art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Visti gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto il verbale di collaudo n. 03/2015, in data 09.02.2015 - redatto dalla Commissione locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav., convocata dalla Capitaneria di Porto di Taranto - in cui viene dichiarato l'impianto di che trattasi "idoneo all'uso cui lo stesso è destinato";





Visto il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, co.1, della L. 241/90, n. 7360/leg/dem in data 14.05.2015 dell'Autorità Portuale;

Visto il foglio pervenuto in data 07.07.2015 con il quale la suddetta Società ha fatto pervenire la documentazione necessaria al rilascio della presente licenza;

Visti gli atti d'ufficio tutti;

Sentito il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i.;

Letti ed applicati:

- l'art. 8, comma 3, lett. h), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;
- l'art. 36 Codice della Navigazione;
- la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400/1993;
- il Decreto n. 238 in data 10.07.2015 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;



CONCEDE

Alla ENI Spa, Refining & Marketing and Chemicals con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 (P.IVA 00905811006), in persona del procuratore speciale (atto del Dott. Giancarlo Castorina, Notaio in Roma, rep. 76749, raccolta n. 12963 del 06.05.2015), l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima di mq. 111,15 situata nel Comune di Taranto e precisamente in località Porto Mercantile (foglio di mappa n. 319, p.lle nn. 4040 e 3480), allo scopo di mantenere un distributore di gasolio per



imbarcazioni da diporto e gabbiotto di facile rimozione, come da documentazione tecnico-planimetrica allegata alla precedente licenza di concessione.

Ciò con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 2.718,18 provvisorio e salvo conguaglio.

La concessione, che viene rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di mesi 44 (quarantaquattro) dall'1.05.2015 al 31.12.2018.

Il concessionario ha già corrisposto il canone impostogli di euro 356,04 provvisorio e salvo conguaglio, relativamente al periodo 01.05.2015-31.12.2015, come da versamenti effettuati presso la Banca Popolare Pugliese.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata - con fidejussione n. 201/78215 che ha preso il nuovo numero 80015016 in data 26.06.2003 (e successive appendici di precisazione, da ultimo in data 10.06.2015) dell'importo di euro 5.000,00 - dal Credito Bergamasco S.p.a. ora Banco Popolare Soc. Coop., per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo dei suoi Legali Rappresentanti, autorizzati ad impegnare la suddetta Società.

La predetta fideiussione sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non rilascerà dichiarazione che liberi il Credito Bergamasco S.p.a. ora Banco Popolare Soc. Coop., da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.



Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

- revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.



Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla predetta Autorità che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per mezzo di agente dipendente dalla locale Autorità Portuale. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo della sede dell'Autorità Portuale.

Il concessionario:

- a) sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;



b) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

c) dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della licenza, l'area demaniale marittima in concessione e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità Portuale, salvo che questa non rinnovi la presente licenza su una nuova domanda del concessionario (sulla quale verrà implementata la procedura ad evidenza pubblica), da prodursi almeno 180 giorni prima di detta scadenza in modo che, alla scadenza medesima, sia pagato il canone e posto in atto ogni altro adempimento relativo all'ulteriore periodo di concessione;

d) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i.. in caso di occupazioni sine titolo ovvero difformi da quanto previsto dal titolo concessorio.

La presente concessione è, inoltre, subordinata, oltre che alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti altre condizioni speciali:

- nei casi di scadenza, decadenza o revoca della licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;



2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Autorità Portuale dovesse per qualsiasi motivo prelevare somme dalla cauzione versata, il concessionario presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della Autorità Portuale. Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere integrata in modo che non risulti inferiore a due annualità del canone medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv.



Il concessionario si obbliga, altresì:

3. a corrispondere le singole rate anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento. Ciò nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Autorità Portuale. Decorso inutilmente tale termine:
- 3.1 saranno dovuti – dal giorno della mora fino al soddisfo – gli interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia e delle Finanze;
- 3.2 l'Autorità Portuale procederà, dandone conoscenza al concessionario, alla escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati;
- 3.3 nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità Portuale o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi del R.D.



14.4.1910 n° 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inavaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, verranno attivate le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato;

4. a provvedere al conguaglio del canone provvisorio nella misura che sarà stabilita ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i. A ciò si impegna ad adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata;

5. a sollevare formalmente l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;

6. a sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;

7. ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;

8. a mantenere pulita e sgombera da rifiuti e immondizie di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione;



9. ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro Portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;

10. ad adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in relazione all'esercizio delle attività in loco;

11. a provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione dei beni oggetto della presente concessione, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni oggetto di occupazione ed uso, in modo da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio degli stessi sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità Portuale e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime.



12. a sgomberare - a propria cura e spese e senza per questo poter richiedere alla Autorità Portuale ed alle altre Amministrazioni interessate al demanio marittimo, indennizzi o risarcimenti di sorta - su semplice richiesta dell'Autorità Portuale, l'area demaniale marittima in concessione e quindi a riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità

Entrate - Direzione Provinciale



Age
A



medesima qualora il suddetto sgombero dovesse appalesarsi necessario,

a giudizio dell'Amministrazione, per rendere l'area pienamente

compatibile con i lavori pubblici/di pubblica utilità interessanti la stessa

formalmente approvati e/o autorizzati ovvero ad eseguire – del pari, a

propria cura e spese e senza per questo poter richiedere alla Autorità

Portuale ed alle altre Amministrazioni interessate al demanio marittimo,

indennizzi o risarcimenti di sorta - su semplice richiesta dell'Autorità

Portuale, i lavori di modifica e/o adeguamento dell'impianto in

concessione in modo da rendere lo stesso pienamente compatibili con i

cennati lavori pubblici/di pubblica utilità formalmente approvati e/o

autorizzati;

13. ad osservare gli obblighi previsti dall'art. 5 della LEGGE REGIONALE Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 "*Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*" con riferimento al "*cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici*" da impianto di distribuzione gasolio per motopesca ad impianto di distribuzione gasolio per imbarcazioni da diporto;

14. a notificare la Capitaneria di Porto sul suddetto cambio di destinazione dell'impianto per quanto di competenza in ordine agli eventuali effetti sull'avvenuto collaudo della Commissione ex art 48 Reg. Cod. Nav.;

15. a provvedere, alla scadenza del collaudo ex art. 48 Reg. Cod. Nav., al relativo rinnovo facendo pervenire l'esito dello stesso;

16. ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le

PORTUALE



altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente;

17. a provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente licenza presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed a restituire tempestivamente all'Autorità Portuale l'"originale" debitamente registrato.

La presente licenza regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo suindicato e rimane, comunque, subordinata all'obbligo da parte del concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio della concessione, osservando le relative prescrizioni; cosicché la presente licenza è *ipso jure* priva di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente licenza, dal Sig. Emiliano Elia nato a Catanzaro il 27.10.1972, quale procuratore della ENI Spa, Divisione Refining & Marketing and Chemicals, il quale dichiara di eleggere





il proprio domicilio per la carica a Bari in Via Demetrio Marin 21.

Taranto, li 07/08/2015

Autorità Portuale di Taranto

Il Concessionario

Il Commissario Straordinario

Eni Spa Refining & Marketing and Chemicals

Prof. Avv. Sergio PRETE

Il Procuratore

Il R.P.C.T.

Avv. Claudio SCAPPARONE

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Benincasa



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bari

Ufficio Territoriale di Gioia del Colle

Atto registrato il 14 AGO, 2015

al n. 3304 serie 3

esatte € 730,30 *Duecento Trenta / 30*

Per il Direttore



REDIVIO ANIA RITA
OPERATORE SCARTARIO



Pagina non scritta

